

# Statuti

della Croce Rossa Svizzera  
del 24 giugno 2017





## Indice

<b>1. Disposizioni generali</b> .....	<b>7</b>
I. Nome, sede ed emblema .....	7
II. Scopo .....	7
III. Basi .....	7
<b>2. Organizzazioni della Croce Rossa Svizzera</b> .....	<b>8</b>
I. Organizzazioni affiliate .....	8
<b>3. Partenariati e membri onorari della Croce Rossa Svizzera</b> .....	<b>9</b>
I. Partenariati .....	9
II. Membri onorari .....	10
<b>4. Organi della Croce Rossa Svizzera</b> .....	<b>10</b>
I. Assemblea della Croce Rossa .....	10
II. Consiglio della Croce Rossa .....	14
III. Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa .....	18
IV. Commissione di controllo della gestione .....	20
V. Ufficio di revisione .....	21
<b>5. Finanziamento e garanzia</b> .....	<b>22</b>
I. Finanziamento .....	22
II. Garanzia .....	22
<b>6. Scioglimento della Croce Rossa Svizzera</b> .....	<b>22</b>
I. Scioglimento .....	22
II. Liquidazione .....	23
<b>7. Disposizioni finali</b> .....	<b>23</b>
<b>Allegati</b> .....	<b>24</b>
I. Organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa e ripartizione dei voti dei delegati e delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa (stato 1° gennaio 2018) .....	24
II. Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa .....	25



<b>Altri fondamenti</b> .....	<b>26</b>
I. Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005 .....	26
II. Regole fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili in caso di conflitti armati .....	27
III. Decreto federale .....	28
IV. La Missione della CRS .....	29



# 1. Disposizioni generali

## I. Nome, sede ed emblema

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Croce Rossa Svizzera è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. del Codice civile svizzero; essa ha sede a Berna.

<sup>2</sup> La Croce Rossa Svizzera ha come emblema la croce rossa su fondo bianco.

## II. Scopo

### **Art. 2**

<sup>1</sup> La Croce Rossa Svizzera adempie compiti umanitari ed opera nel rispetto dei Principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità.<sup>1</sup> Essa è al servizio delle persone bisognose di cure e di soccorsi, senza distinzione di nazionalità, origine etnica, lingua, religione, sesso, condizione sociale o appartenenza politica.

<sup>2</sup> Nell'adempimento dei suoi compiti, la Croce Rossa Svizzera si avvale dell'aiuto di volontari che aderiscono ai Principi fondamentali della Croce Rossa.

## III. Basi

### **Art. 3**

<sup>1</sup> La Croce Rossa Svizzera è stata riconosciuta dal Comitato internazionale della Croce Rossa quale Società nazionale della Croce Rossa il 22 agosto 1866. Essa fa parte del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed è membro della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

<sup>2</sup> Conformemente al decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa Svizzera, questa è riconosciuta quale unica Società nazionale della Croce Rossa e, come tale, opera sul territorio della Confederazione Svizzera. Essa coadiuva il Servizio sanitario coordinato. Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra relative alla protezione delle

---

<sup>1</sup> I Principi fondamentali della Croce Rossa sono riportati in versione integrale nell'allegato II agli Statuti.

vittime di conflitti armati, nonché i Protocolli aggiuntivi, nella misura in cui concernono le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sono applicabili alla Croce Rossa Svizzera.

- <sup>3</sup> La Croce Rossa Svizzera impiega e protegge l'emblema della Croce Rossa in accordo con le Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi, le decisioni delle Conferenze internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la legislazione nazionale.
- <sup>4</sup> Sulla base delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi, delle decisioni delle Conferenze internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e della legislazione nazionale, la Croce Rossa Svizzera cura rapporti di cooperazione e partenariato con i poteri pubblici (*auxiliaire des pouvoirs publics*). Nello svolgimento di questi compiti di interesse nazionale, essa è sostenuta dalla Confederazione Svizzera.
- <sup>5</sup> Questi compiti includono in particolare le prestazioni di aiuto in caso di conflitti armati, il servizio di ricerca e ricongiungimento familiare, la divulgazione dei Principi fondamentali della Croce Rossa e del diritto internazionale umanitario e le relative misure preparatorie in tempi di pace.

## 2. Organizzazioni della Croce Rossa Svizzera

### I. Organizzazioni affiliate

#### 1. Definizione

##### **Art. 4**

Sono organizzazioni affiliate:

- a. le associazioni cantonali della Croce Rossa;
- b. le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa.<sup>2</sup>

#### 2. Diritti e obblighi

##### **Art. 5**

<sup>1</sup> Le organizzazioni affiliate collaborano all'adempimento dei compiti della Croce Rossa Svizzera. Operano sotto l'emblema della Croce Rossa.

<sup>2</sup> Esse hanno il diritto di adempiere compiti supplementari nel rispetto dei Principi fondamentali della Croce Rossa.

---

<sup>2</sup> Le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa sono elencate nell'allegato I agli Statuti.



- <sup>3</sup> Le organizzazioni affiliate si impegnano statutariamente nei confronti della Croce Rossa Svizzera:
- a. a conformarsi agli Statuti della Croce Rossa Svizzera;
  - b. a divulgare i Principi fondamentali della Croce Rossa;
  - c. a promuovere il volontariato;
  - d. ad applicare le decisioni adottate dagli organi della Croce Rossa Svizzera nella misura in cui queste concernono i compiti affidati all'associazione CRS;
  - e. a sottoporre al Consiglio della Croce Rossa, per approvazione, i propri Statuti e le relative modifiche e, per presa d'atto, le proprie direttive e strategie, con le relative modifiche;
  - f. a intraprendere azioni all'estero e per l'estero solo con il consenso del Consiglio della Croce Rossa.

### *3. Inizio e fine della qualità di membro*

#### **Art. 6**

<sup>1</sup> Le organizzazioni affiliate acquisiscono la qualità di membro all'atto della loro ammissione da parte dell'Assemblea della Croce Rossa. Per ogni cantone può essere ammessa una sola associazione cantonale della Croce Rossa.

<sup>2</sup> La qualità di membro decade con il ritiro, l'esclusione o lo scioglimento di un'organizzazione affiliata. Il ritiro è possibile alla fine dell'anno con un preavviso di sei mesi.

## II. Istituzioni della Croce Rossa

#### **Art. 7**

Nell'interesse dell'adempimento di compiti umanitari o come sostegno alla Croce Rossa Svizzera, l'Assemblea della Croce Rossa può creare e detenere istituzioni giuridicamente indipendenti che sono soggette alla vigilanza del Consiglio della Croce Rossa.

## 3. Partenariati e membri onorari della Croce Rossa Svizzera

### I. Partenariati

#### **Art. 8**

La Croce Rossa Svizzera può concludere partenariati con altre organizzazioni di utilità pubblica che adempiono compiti nello spirito della Croce Rossa.

## II. Membri onorari

### **Art. 9**

Sono membri onorari le persone che l'Assemblea della Croce Rossa nomina in ragione di importanti servizi resi alla Croce Rossa Svizzera.

## 4. Organi della Croce Rossa Svizzera

### **Art. 10**

<sup>1</sup> Gli organi della Croce Rossa Svizzera sono:

- a. l'Assemblea della Croce Rossa (assemblea generale);
- b. il Consiglio della Croce Rossa (comitato direttivo);
- c. la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa;
- d. la Commissione di controllo della gestione;
- e. l'ufficio di revisione.

<sup>2</sup> Gli organi della Croce Rossa Svizzera vigilano affinché le attività delle organizzazioni della Croce Rossa Svizzera vengano svolte nel rispetto dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e della Missione della Croce Rossa Svizzera, e siano coordinate.

## I. Assemblea della Croce Rossa

### **A. Funzioni**

#### **Art. 11**

L'Assemblea della Croce Rossa è l'organo supremo della Croce Rossa Svizzera.

### **B. Composizione e ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate**

#### **Art. 12**

<sup>1</sup> L'Assemblea della Croce Rossa è composta di 64 delegati/e delle associazioni cantonali della Croce Rossa e di 33 delegati/e delle organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa.

<sup>2</sup> Le organizzazioni affiliate eleggono i loro delegati/le loro delegate e i/le rispettivi/e sostituti/e per un periodo di quattro anni.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio della Croce Rossa e i membri onorari possono partecipare all'Assemblea della Croce Rossa con voto consultivo.

## **Art. 13**

- <sup>1</sup> L'Assemblea della Croce Rossa stabilisce la ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa su proposta del Consiglio della Croce Rossa.<sup>3</sup>
- <sup>2</sup> La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa sottopongono le loro proposte al Consiglio della Croce Rossa.
- <sup>3</sup> Ogni associazione cantonale della Croce Rossa e ogni organizzazione di salvataggio della Croce Rossa dispone almeno di un voto di delegato/a.

## **C. Presidenza**

### **Art. 14**

L'Assemblea della Croce Rossa è presieduta dal/dalla presidente della Croce Rossa Svizzera; in caso di impedimento, da un/una vicepresidente o da un altro membro del Consiglio della Croce Rossa.

## **D. Convocazione**

### **Art. 15**

- <sup>1</sup> L'Assemblea della Croce Rossa si riunisce almeno una volta all'anno.
- <sup>2</sup> La data dell'assemblea ordinaria, accompagnata da un ordine del giorno provvisorio, va comunicata con almeno quattro mesi di anticipo.
- <sup>3</sup> Ogni organizzazione affiliata può, al più tardi otto settimane prima dell'assemblea ordinaria, chiedere in forma scritta l'inserimento di una proposta o di una candidatura nell'ordine del giorno.
- <sup>4</sup> La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno definitivo, va inviata ai delegati/alle delegate delle organizzazioni affiliate e ai membri onorari almeno tre settimane prima dell'assemblea ordinaria.
- <sup>5</sup> Un'assemblea straordinaria destinata a trattare temi specifici viene organizzata per decisione del Consiglio della Croce Rossa o su richiesta di un quinto delle organizzazioni

---

<sup>3</sup> La ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate decisa dall'Assemblea della Croce Rossa è riportata nell'allegato I agli Statuti.

affiliate o di tre organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa. L'assemblea si tiene entro i tre mesi successivi al deposito della domanda. La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno definitivo, va inviata ai delegati/alle delegate delle organizzazioni affiliate e ai membri onorari almeno quattro settimane prima dell'assemblea straordinaria.

<sup>6</sup> Ogni organizzazione affiliata può presentare proposte scritte, in merito ai punti all'ordine del giorno, fino a due settimane prima dell'assemblea straordinaria.

## **E. Competenze**

### **Art. 16**

L'Assemblea della Croce Rossa:

- a. approva il verbale dell'Assemblea della Croce Rossa;
- b. approva il rapporto annuale della Croce Rossa Svizzera;
- c. approva il conto annuale della Croce Rossa Svizzera;
- d. prende conoscenza delle prospettive finanziarie della Croce Rossa Svizzera;
- e. approva il conto annuale consolidato della Croce Rossa Svizzera;
- f. prende conoscenza del rapporto presentato dalla Commissione di controllo della gestione e conferisce scarico al Consiglio della Croce Rossa su proposta della Commissione di controllo della gestione;
- g. adotta gli Statuti, la Missione e la strategia della Croce Rossa Svizzera<sup>4</sup>;
- h. attribuisce alle organizzazioni affiliate e alle istituzioni della Croce Rossa i campi di attività definiti nella strategia della Croce Rossa Svizzera;
- i. elegge il/la presidente, i/le due vicepresidenti e gli altri membri del Consiglio della Croce Rossa;
- j. elegge il/la presidente e gli altri membri della Commissione di controllo della gestione;
- k. elegge l'ufficio di revisione;
- l. delibera sulla ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le organizzazioni affiliate;
- m. delibera sulla creazione e lo scioglimento delle istituzioni della Croce Rossa;
- n. delibera sul regolamento interno della Croce Rossa Svizzera e sul regolamento della Commissione di controllo della gestione;
- o. si pronuncia sulla regolamentazione relativa all'impiego dell'emblema e del nome della Croce Rossa Svizzera;
- p. si pronuncia sulle proposte che le vengono sottoposte dalle organizzazioni affiliate e dal Consiglio della Croce Rossa;

---

<sup>4</sup> Prima di essere adottate dall'Assemblea della Croce Rossa, le modifiche degli Statuti vengono sottoposte per parere alla Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

- q. ammette ed esclude le organizzazioni affiliate;
- r. scioglie la Croce Rossa Svizzera ai sensi dell'articolo 44;
- s. nomina i membri onorari.

## **F. Deliberazioni**

### *1. Diritto di voto*

#### **Art. 17**

Ogni delegato/a dispone di un voto.

### *2. Maggioranza*

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> L'Assemblea della Croce Rossa è validamente costituita se è presente la maggioranza dei delegati.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'Assemblea della Croce Rossa vengono adottate con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità dei voti, il/la presidente decide.

<sup>3</sup> Per le decisioni riguardanti la modifica degli Statuti, la ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate (art. 16 lett. l), l'ammissione e l'esclusione di organizzazioni affiliate (art. 16 lett. q) e l'attribuzione di campi di attività (art. 16 lett. h) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

<sup>4</sup> Nelle elezioni decide la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno. In caso di parità di voti avrà luogo un terzo turno. In caso di una nuova parità di voti, la decisione è presa per estrazione a sorte.

<sup>5</sup> Su richiesta di un quinto dei delegati/delle delegate presenti, le votazioni e le elezioni avvengono per scrutinio segreto.

<sup>6</sup> Nelle votazioni o elezioni, la maggioranza viene determinata senza tenere conto delle astensioni o delle schede bianche.

## II. Consiglio della Croce Rossa

### **A. Funzioni**

#### **Art. 19**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa è l'organo direttivo della Croce Rossa Svizzera.

<sup>2</sup> I membri del Consiglio della Croce Rossa operano per il bene della Croce Rossa Svizzera nel suo insieme e per una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni affiliate.

### **B. Composizione e mandato**

#### **Art. 20**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa si compone di:

- a. un/una presidente;
- b. due vicepresidenti;
- c. da sei a nove altri membri.

<sup>2</sup> I membri sono eletti a titolo personale.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio della Croce Rossa sono eletti per quattro anni. Il loro mandato inizia al momento della loro elezione e dura fino alle elezioni generali.

Se del caso, vengono indette elezioni complementari per il resto del periodo di mandato. I membri del Consiglio della Croce Rossa sono rieleggibili due volte al massimo, indipendentemente dal numero di anni di mandato effettuati.

### **C. Presidente**

#### **Art. 21**

<sup>1</sup> Il/la presidente dirige il Consiglio della Croce Rossa ed esercita la sorveglianza diretta sulla Sede.

<sup>2</sup> Cura i contatti con le organizzazioni della Croce Rossa Svizzera e ne promuove la collaborazione.

<sup>3</sup> Rappresenta la Croce Rossa Svizzera nei confronti delle autorità, delle organizzazioni sociali e del pubblico.

<sup>4</sup> Salvaguarda e promuove l'unità della Croce Rossa Svizzera.

<sup>5</sup> Può partecipare con voto consultivo alle sedute del comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa.

## ***D. Organizzazione***

### **Art. 22**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa disciplina la propria organizzazione con un regolamento.

<sup>2</sup> Il Consiglio della Croce Rossa può istituire comitati al suo interno nonché commissioni.

<sup>3</sup> Un comitato permanente è incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa. Ne fanno parte i/le rappresentanti di queste ultime in seno al Consiglio della Croce Rossa.

## ***E. Competenze***

### **Art. 23**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa è competente per tutte le questioni non esplicitamente attribuite ad altri organi. Esso cura i contatti con le organizzazioni della Croce Rossa Svizzera e ne promuove la collaborazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio della Croce Rossa rappresenta la Croce Rossa Svizzera nei confronti di terzi e la impegna mediante la firma collettiva di due dei suoi membri.

<sup>3</sup> Esso può delegare la gestione e la rappresentanza.

<sup>4</sup> Esso dispone delle seguenti competenze non trasmissibili:

- a. assicurare la direzione strategica della Croce Rossa Svizzera e impartire le necessarie istruzioni;
- b. approvare la strategia della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa relativa alla cooperazione delle associazioni cantonali della Croce Rossa fra di loro e con la Sede della Croce Rossa Svizzera;
- c. disciplinare con un regolamento le condizioni della delega e della rappresentanza, e definire le modalità del diritto di firma;
- d. stabilire i principi della contabilità, del controllo finanziario e del piano finanziario;
- e. nominare e revocare il direttore o la direttrice;
- f. esercitare l'alta vigilanza sulla Sede in particolare per quanto riguarda l'osservanza della legge, degli Statuti, della Missione, del regolamento interno, dei regolamenti e delle istruzioni impartite;
- g. esercitare la vigilanza sulle istituzioni della Croce Rossa;

- h. vegliare affinché le organizzazioni affiliate applichino le decisioni dell'Assemblea della Croce Rossa;
- i. redigere il rapporto di gestione, preparare l'Assemblea della Croce Rossa ed eseguirne le decisioni;
- j. concludere e rescindere accordi di partenariato ai sensi dell'articolo 8.

<sup>5</sup> Una rappresentanza del Consiglio della Croce Rossa designata di comune accordo partecipa con voto consultivo alle sedute degli organi direttivi supremi delle organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa.

## ***F. Indennità***

### **Art. 24**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa, d'intesa con la Commissione di controllo della gestione, stabilisce eventuali indennità per i membri del Consiglio della Croce Rossa, dei suoi comitati e commissioni come pure per i membri della Commissione di controllo della gestione.

<sup>2</sup> Nella determinazione delle indennità si attiene ai seguenti principi: la vocazione di utilità pubblica della Croce Rossa Svizzera, il grado di responsabilità personale e finanziaria esercitata nel quadro dei compiti di gestione, l'onere di tempo necessario per l'esercizio del mandato, una perdita di guadagno di entità rilevante, purché documentata, e le indennità concesse da organizzazioni paragonabili.

<sup>3</sup> Se, per decisione del Consiglio della Croce Rossa o della Commissione di controllo della gestione, vengono affidati a singoli membri dei compiti che richiedono un onere di tempo particolarmente elevato, questi possono essere oggetto di un'indennità straordinaria concessa dal Consiglio della Croce Rossa d'intesa con la Commissione di controllo della gestione.

<sup>4</sup> Le indennità vengono pubblicate.

<sup>5</sup> Le spese vengono rimborsate separatamente.

## ***G. Deliberazioni***

### **Art. 25**

<sup>1</sup> Il Consiglio della Croce Rossa può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.



<sup>2</sup> Le decisioni si adottano con la maggioranza semplice dei voti espressi.

<sup>3</sup> In caso di parità di voti, il voto del/della presidente è determinante.

## **H. Sede**

### *1. Organizzazione*

#### **Art. 26**

<sup>1</sup> Per adempiere i suoi compiti, il Consiglio della Croce Rossa dispone di una sede professionale.

<sup>2</sup> La Sede svolge essenzialmente i seguenti compiti:

- a. assicura l'attività operativa della Croce Rossa Svizzera a livello nazionale e internazionale;
- b. elabora le basi per i campi di specializzazione e i settori di attività stabiliti nella strategia della Croce Rossa Svizzera e assicura il flusso d'informazioni;
- c. sostiene le organizzazioni affiliate e le istituzioni della Croce Rossa;
- d. adempie compiti amministrativi e organizzativi per la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa e i suoi organi e fornisce servizi alle associazioni cantonali della Croce Rossa.

### *2. Direzione*

#### **Art. 27**

<sup>1</sup> Il direttore/la direttrice è a capo della Sede della Croce Rossa Svizzera.

<sup>2</sup> Coordina a livello operativo le attività della Sede con quelle delle organizzazioni della Croce Rossa Svizzera.

<sup>3</sup> Sostiene gli organi della Croce Rossa Svizzera.

<sup>4</sup> Coordina i rapporti e le attività della Croce Rossa Svizzera con i partner e le autorità a livello nazionale e internazionale, come pure con il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

#### **Art. 28**

In linea di principio, il direttore/la direttrice partecipa alle sedute del Consiglio della Croce Rossa e dei suoi comitati con voto consultivo.

### III. Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa

#### **A. Funzioni**

##### **Art. 29**

La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa assicura la collaborazione e il coordinamento tra le associazioni cantonali della Croce Rossa e contribuisce pertanto a promuovere l'unità della Croce Rossa Svizzera.

#### **B. Composizione**

##### **Art. 30**

<sup>1</sup> La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa è composta da 64 delegati/e. La ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa è identica a quella prevista nell'Assemblea della Croce Rossa (allegato I punto 2).

<sup>2</sup> Le associazioni cantonali della Croce Rossa eleggono i loro delegati/le loro delegate e i/le rispettivi/e sostituti/e per un periodo di quattro anni.

<sup>3</sup> Il/la presidente, i membri del comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa e il direttore o la direttrice possono partecipare alla Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa con voto consultivo.

#### **C. Presidenza della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa/ del comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa**

##### **Art. 31**

<sup>1</sup> La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa viene convocata e presieduta dal comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa, o dal preposto/dalla preposta di quest'ultimo. Il comitato designa il suo preposto/la sua preposta.

<sup>2</sup> I compiti, le competenze e il potere decisionale del comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa sono definiti nel regolamento interno.

## **D. Convocazione**

### **Art. 32**

<sup>1</sup> In linea di principio, la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa viene convocata una volta all'anno.

<sup>2</sup> Una conferenza straordinaria viene organizzata su richiesta di almeno sei associazioni cantonali della Croce Rossa o del comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa per trattare temi specifici.

## **E. Competenze**

### **Art. 33**

La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa:

- a. definisce la strategia della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa fra di loro e con la Sede della Croce Rossa Svizzera, che deve essere approvata dal Consiglio della Croce Rossa;
- b. definisce l'offerta di base fornita dalle associazioni cantonali della Croce Rossa, che è costituita da prestazioni vincolanti di portata nazionale e da prestazioni di interesse nazionale;
- c. stabilisce i contributi delle associazioni cantonali della Croce Rossa al finanziamento delle prestazioni di coordinamento, sostegno e networking;
- d. approva il proprio piano annuale e la relazione d'esercizio;
- e. rappresenta gli interessi delle associazioni cantonali della Croce Rossa;
- f. si pronuncia sulle proposte delle associazioni cantonali della Croce Rossa;
- g. formula, all'attenzione del Consiglio della Croce Rossa, una proposta relativa alla ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa (art. 13 cpv. 1 e 2);
- h. discute sulle proposte e candidature comuni delle associazioni cantonali della Croce Rossa sottoposte all'Assemblea della Croce Rossa.

## **F. Deliberazioni**

### *1. Diritto di voto*

#### **Art. 34**

Ogni delegato/a dispone di un voto.

## *2. Maggioranza*

### **Art. 35**

<sup>1</sup> La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa è validamente costituita se è presente la maggioranza dei delegati.

<sup>2</sup> Le decisioni della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa vengono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto del preposto/della preposta è determinante.

<sup>3</sup> Per le seguenti deliberazioni della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi:

- a. l'attribuzione di ulteriori obblighi o la soppressione dei diritti delle associazioni cantonali della Croce Rossa;
- b. la proposta, all'attenzione del Consiglio della Croce Rossa, relativa alla ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa (art. 13 cpv. 1 e 2).

<sup>4</sup> Su richiesta di un quinto dei delegati/delle delegate presenti, le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

<sup>5</sup> Nelle votazioni, la maggioranza viene determinata senza tenere conto delle astensioni o delle schede bianche.

## IV. Commissione di controllo della gestione

### **A. Composizione**

#### **Art. 36**

<sup>1</sup> La Commissione di controllo della gestione si compone di sette membri al massimo, fra cui un/una presidente, eletti per quattro anni e rieleggibili due volte.

<sup>2</sup> I membri della Commissione di controllo della gestione vengono eletti per quattro anni. Il loro mandato inizia al momento della loro elezione e dura fino alle elezioni generali. Se del caso, vengono indette elezioni complementari per il resto del periodo di mandato. I membri della Commissione di controllo della gestione sono rieleggibili due volte al massimo, indipendentemente dal numero di anni di mandato effettuati.

<sup>3</sup> I membri della Commissione di controllo della gestione non possono far parte del Consiglio della Croce Rossa. Inoltre non possono intrattenere un rapporto di lavoro con la Croce Rossa Svizzera o con una delle sue organizzazioni affiliate o delle sue istituzioni.

## **B. Organizzazione**

### **Art. 37**

La Commissione di controllo della gestione disciplina la propria organizzazione con un regolamento.

## **C. Competenze e compiti**

### **Art. 38**

<sup>1</sup> La Commissione di controllo della gestione veglia sull'applicazione, da parte degli organi della Croce Rossa Svizzera, dei Principi fondamentali, degli Statuti, della Missione e delle decisioni dell'Assemblea della Croce Rossa.

<sup>2</sup> Ogni anno essa sottopone un rapporto all'Assemblea della Croce Rossa. Tale rapporto include eventuali constatazioni e proposte di miglioramento nonché una proposta di scarico del Consiglio della Croce Rossa.

<sup>3</sup> Essa ha il diritto di esigere tutti i documenti e le informazioni di cui necessita.

## V. Ufficio di revisione

### **Art. 39**

<sup>1</sup> L'Assemblea della Croce Rossa elegge un ufficio di revisione indipendente.

<sup>2</sup> L'obbligo di revisione e i requisiti che devono soddisfare la revisione e l'ufficio di revisione sono retti dalle disposizioni giuridiche corrispondenti.

<sup>3</sup> L'ufficio di revisione è eletto per un esercizio annuale. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. L'ufficio di revisione può essere revocato in qualsiasi momento e con effetto immediato.

## 5. Finanziamento e garanzia

### I. Finanziamento

#### **Art. 40**

La Croce Rossa Svizzera finanzia le proprie attività in particolare tramite donazioni, sponsoring e contributi dei donatori, contributi dei poteri pubblici, redditi da prestazioni, proventi di natura patrimoniale e liberalità.

#### **Art. 41**

L'anno contabile e finanziario corrisponde all'anno civile.

#### **Art. 42**

La presentazione dei conti della Croce Rossa Svizzera è conforme alle norme contabili della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP FER) per le organizzazioni sociali di pubblica utilità a scopo non lucrativo.

### II. Garanzia

#### **Art. 43**

Per gli obblighi della Croce Rossa Svizzera risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

## 6. Scioglimento della Croce Rossa Svizzera

### I. Scioglimento

#### **Art. 44**

Lo scioglimento della Croce Rossa può essere pronunciato solo nel corso di un'assemblea convocata a tale scopo. Esso richiede la maggioranza di quattro quinti dei voti espressi.

## II. Liquidazione

### **Art. 45**

In caso di scioglimento, l'Assemblea della Croce Rossa stabilisce, d'intesa con il Consiglio federale, le condizioni in base alle quali l'archivio e il patrimonio della Croce Rossa Svizzera devono essere tenuti a disposizione di un'associazione con scopo affine che verrà eventualmente costituita; il Consiglio federale regola l'amministrazione per tale lasso di tempo.

## 7. Disposizioni finali

### **Art. 46**

<sup>1</sup> L'allegato I è parte integrante degli Statuti.

<sup>2</sup> I presenti Statuti sostituiscono quelli del 1° ottobre 2013 ed entrano in vigore il 1° luglio 2018, con riserva di approvazione da parte del Consiglio federale, eccettuate le modifiche negli articoli 8, 23 cpv. 4 lett. j, come pure nell'allegato I nonché l'abrogazione del precedente articolo 16 cpv. 4 lett. b, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

Così deciso dall'Assemblea della Croce Rossa del 24 giugno 2017.

La presidente  
Annemarie Huber-Hotz

Il direttore  
Markus Mader

Il Consiglio federale ha approvato i presenti Statuti nella sua seduta del 15 novembre 2017.

## Allegati

### I. Organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa e ripartizione dei voti dei delegati e delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa (stato 1° gennaio 2018)

#### 1. Organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa

Fanno parte delle organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa ai sensi dell'art. 4 degli Statuti:

- la Federazione svizzera dei samaritani (FSS)
- la Società Svizzera di Salvataggio (SSS)
- REDOG Società svizzera per cani da ricerca e salvataggio
- la Società Svizzera delle Truppe Sanitarie (SSTC)

2. La ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate tra le associazioni cantonali della Croce Rossa da un lato e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa dall'altro è stata definita come segue dall'Assemblea della Croce Rossa:

Associazione cantonale due Appenzello	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Argovia	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Basilea-Campagna	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Basilea-Città	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Berna	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Friburgo	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Ginevra	4 voti di delegati/e
Associazione cantonale Giura	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Glarona	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Grigioni	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Lucerna	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Neuchâtel	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale San Gallo	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Sciaffusa	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Soletta	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Svitto	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Ticino	5 voti di delegati/e
Associazione cantonale Turgovia	2 voti di delegati/e



Associazione cantonale Unterwaldo	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Uri	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Vallese	3 voti di delegati/e
Associazione cantonale Vaud	4 voti di delegati/e
Associazione cantonale Zugo	2 voti di delegati/e
Associazione cantonale Zurigo	3 voti di delegati/e
Federazione svizzera dei samaritani	18 voti di delegati/e
Società Svizzera di Salvataggio	9 voti di delegati/e
REDOG Società svizzera per cani da ricerca e salvataggio	3 voti di delegati/e
Società Svizzera delle Truppe Sanitarie	3 voti di delegati/e

## II. Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

### **Umanità**

Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. Opera per la reciproca comprensione, l'amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli.

### **Imparzialità**

Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell'urgenza delle loro sofferenze.

### **Neutralità**

Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e ideologico.

### **Indipendenza**

Il Movimento è indipendente. Le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore nei rispettivi paesi. Tuttavia esse devono conservare un'autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i Principi del Movimento.

## **Volontariato**

La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato.

## **Unità**

In un paese non può esserci che un'unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. Essa dev'essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all'intero territorio.

## **Universalità**

Il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.

I Principi sono stati proclamati in occasione della XX Conferenza internazionale della Croce Rossa, nel 1965 a Vienna. Il presente testo modificato figura negli Statuti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, che sono stati adottati dalla XXV Conferenza internazionale (Ginevra, 1986).

## **Altri fondamenti**

### **I. Convenzioni di Ginevra del 1949 e Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005**

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949

Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949

Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I)

Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali (Protocollo II)

## II. Regole fondamentali del diritto internazionale umanitario applicabili in caso di conflitti armati

(secondo le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005)

1. Le persone poste fuori combattimento e quelle che non partecipano direttamente alle ostilità hanno il diritto al rispetto delle loro vite e della loro integrità fisica e morale. Queste persone saranno protette e trattate con umanità in ogni circostanza, senza alcuna distinzione pregiudizievole.
2. È vietato uccidere o ferire un avversario che si arrenda o che sia fuori combattimento.
3. I feriti ed i malati sono messi al sicuro e curati dalla parte in conflitto presso la quale si trovano. La protezione si estende anche al personale sanitario, alle installazioni, ai mezzi di trasporto e al materiale sanitario. L'emblema della croce rossa (della mezzaluna rossa/ del leone e del sole rossi /del cristallo rosso) è il simbolo di questa protezione e come tale va sempre rispettato.
4. I prigionieri di guerra ed i civili che sono in balia della parte avversa hanno il diritto al rispetto della loro vita, della loro dignità, dei loro diritti personali e delle loro convinzioni. Essi vanno protetti da ogni atto di violenza e di rappresaglia ed hanno il diritto di scambiare notizie con i famigliari e ricevere soccorsi.
5. Ogni persona godrà delle garanzie giuridiche fondamentali. Nessuno potrà essere ritenuto responsabile di un atto che non ha commesso. Nessuno potrà essere sottoposto a torture fisiche o mentali, né a pene corporali o a trattamenti crudeli e degradanti.
6. Le parti in conflitto ed i membri delle loro forze armate non hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi bellici e dei metodi di combattimento. È vietato l'uso di armi o di metodi di combattimento che causino perdite inutili o sofferenze eccessive.
7. Le parti in conflitto dovranno sempre distinguere tra popolazione civile e combattenti, in modo da risparmiare la popolazione ed i beni civili. Né la popolazione civile come tale, né i singoli civili dovranno essere oggetto di attacchi. Sono ammissibili solo gli attacchi diretti contro obiettivi militari.

### III. Decreto federale

concernente la Croce Rossa svizzera del 13 giugno 1951 (Stato 22 dicembre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il decreto federale del 17 marzo 1950<sup>1</sup> che approva le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 1951<sup>2</sup>, decreta:

#### **Art. 1**

<sup>1</sup> La Croce Rossa svizzera è riconosciuta unica società nazionale della Croce Rossa sul territorio della Confederazione e, come tale, ha l'obbligo, in caso di guerra, di coadiuvare il servizio sanitario dell'esercito.

<sup>2</sup> Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra<sup>3</sup> che si riferiscono alle società nazionali della Croce Rossa sono applicabili alla Croce Rossa svizzera.

<sup>3</sup> Gli statuti della Croce Rossa svizzera sono sottoposti all'approvazione del Consiglio federale.

#### **Art. 2**

<sup>1</sup> I compiti principali della Croce Rossa svizzera sono: l'assistenza sanitaria volontaria, il servizio di trasfusione del sangue per i bisogni militari e civili e la promozione delle cure infermieristiche.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Altri compiti umanitari della Croce Rossa svizzera possono risultare dalle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e dalle risoluzioni delle conferenze internazionali della Croce Rossa o possono esserle affidati dalla Confederazione.

#### **Art. 3**

<sup>1</sup> La Confederazione tiene conto della posizione speciale della Croce Rossa svizzera in quanto unica società nazionale della Croce Rossa garantendole un appoggio finanziario e facilitazioni particolari.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> RU **1951** 173

<sup>2</sup> BBI **1951** I 706

<sup>3</sup> RS **0.518**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **412.10**)

<sup>2</sup> La Confederazione assegna ogni anno alla Croce Rossa svizzera un sussidio per lo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo 2.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> L'importo di tale sussidio è fissato ogni anno nel bilancio.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Le facilitazioni che possono essere concesse alla Croce Rossa svizzera concernono segnatamente l'esenzione fiscale completa o parziale, per quanto lo permettano le disposizioni legali.

#### **Art. 4**

<sup>1</sup> Il presente decreto abroga quello del 25 giugno 1903<sup>7</sup> concernente l'assistenza volontaria dei malati e dei feriti in caso di guerra e il decreto del Consiglio federale del 9 gennaio 1942<sup>8</sup> concernente la Croce Rossa svizzera.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874<sup>9</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali e di fissare la sua entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 23 ottobre 1951<sup>10</sup>

## IV. La Missione della CRS

Per un mondo più umano

### **Mandato – Obiettivi**

Noi, membri della Croce Rossa Svizzera, ci prodighiamo per prevenire e alleviare la sofferenza umana in Svizzera e all'estero. Tuteliamo la salute, la vita e la dignità delle persone. Incoraggiamo l'autonomia individuale e l'aiuto reciproco.

---

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **412.10**)

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS **412.10**)

<sup>7</sup> [CS 5 147]

<sup>8</sup> Non pubblicato nella RU

<sup>9</sup> [CS 1 168; RU **1962** 848 art. 11 cpv. 3. RS **161.1** art. 89 lett. b]

<sup>10</sup> DCF del 10 ott. 1951 (RU **1951** 995)

### **Principi – Integrazione – Impegno**

In quanto Società appartenente al Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, operiamo in conformità con i sette Principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Ci impegniamo in favore di persone e gruppi particolarmente vulnerabili e svantaggiati, perché tutti gli esseri umani hanno uguali diritti e devono trovare il proprio posto nella società.

### **Diffusione – Valori**

Vogliamo convincere tutte le fasce sociali e tutte le generazioni ad aderire ai valori umanitari. Divulghiamo i Principi fondamentali della Croce Rossa e li facciamo vivere nel quotidiano. In tal modo, operiamo in favore di una convivenza pacifica fondata sul rispetto reciproco.

### **Prestazioni – Gestione**

Siamo un'organizzazione impegnata, orientata verso il futuro. Unità nella diversità e spirito di collaborazione sono i nostri punti di forza. Svolgiamo un lavoro di qualità e gestiamo i fondi a noi affidati in modo responsabile e oculato. In questo modo assicuriamo il massimo beneficio umanitario possibile.

### **Volontariato – Lavoro retribuito**

Noi, volontari e salariati, adempiamo con impegno indefesso i nostri compiti in favore delle persone particolarmente vulnerabili e svantaggiate. Siamo gli ambasciatori della Croce Rossa Svizzera. Garantiamo condizioni di impiego e di lavoro moderne e ci impegniamo per il riconoscimento del volontariato in seno alla società.

### **Rapporti con lo Stato – Cooperazione**

Riconosciuti dalla Confederazione come unica Società della Croce Rossa in Svizzera, siamo un partner attivo e indipendente dei poteri pubblici nell'adempimento di compiti umanitari a tutti i livelli. Collaboriamo con i membri del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e con altre organizzazioni umanitarie e sociali.

La presente Missione è stata approvata in occasione dell'Assemblea della Croce Rossa del 29 giugno 2013.



